



## *Indice*

Pag.

<b>Introduzione riassuntiva</b>	1
<b>Beneficiari</b>	3
<b>Interventi agevolati</b>	4
<i>a) Riqualificazione energetica di edifici esistenti</i>	4
<i>b) Interventi volti a migliorare l'isolamento termico</i>	6
<i>c) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda</i>	7
<i>d) Sostituzione di impianti di riscaldamento con l'installazione di caldaie a condensazione</i>	8
<b>Rapporto con gli altri interventi agevolati che incidono sulla climatizzazione invernale</b>	9
<b>Rapporto con gli altri interventi agevolati che non incidono sulla climatizzazione invernale</b>	10
<b>Computo della detrazione</b>	10
<b>Cumulo della detrazione del 55% e deduzione dei costi dal reddito d'impresa</b>	10
<b>Trasferimento del diritto alla detrazione in capo agli aventi causa</b>	10
<b>Procedura per ottenere la detrazione del 55%</b>	11
<b>Rapporto con altre agevolazioni</b>	13
<b>Esempi di detrazioni in dichiarazione dei redditi</b>	14

**Introduzione riassuntiva:**


La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha introdotto la Detrazione 55% IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di seguito elencati:

	<b>Tipo di intervento</b>	<b>Detrazione Ires/Irpef</b>	<b>Valore max. detrazione</b>
a)	<u>Riqualificazione energetica di edifici esistenti</u> (occorre ottenere un indice di prestazione energetica per il riscaldamento inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori contenuti in apposite tabelle)	55%	100.000€ (Equivalente ad un a spesa totale di 181.819€)
b)	<u>Interventi volti a migliorare l'isolamento termico</u> (devono possedere requisiti specifici)	55%	60.000€ (Equivalente ad un a spesa totale di 109.091€)
c)	<u>Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda</u>	55%	60.000€ (Equivalente ad un a spesa totale di 109.091€)
d)	<u>Sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione</u>	55%	30.000€ (Equivalente ad un a spesa totale di 54.546€)

**Esempi di spesa detraibile:**

- i. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ( di cui al punto c)):  
spesa totale: 50.000€;  
detrazione ammessa: 27.500€ (55% di 50.000€)
- ii. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (di cui al punto c)):  
spesa totale: 120.000€;  
detrazione ammessa: 60.000€ ( il 55% di 120.000€ è 66.000€, **MA** la detrazione massima ammessa per l'installazione di pannelli solari è di 60.000€).

**Procedure a carico del contribuente per ottenere la detrazione:**



### **Beneficiari:**

- Persone fisiche non imprenditori;
- Enti e soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (es. associazioni tra artisti o professionisti, società semplici – soggetti non titolari di reddito d'impresa);
- Soggetti titolari di reddito d'impresa. Precisamente:
  - Imprenditori individuali;
  - Società di persone (S.n.c., S.a.s.);
  - Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., Società Cooperative e Società di mutua assicurazione);
  - Enti commerciali.

Resta il dubbio se possano beneficiare anche gli enti che svolgono attività non commerciale, ma soltanto istituzionale.

Affinché il contribuente possa ottenere la detrazione, è necessario che questi possieda (es. proprietario, usufruttuario), o detenga (es. conduttore, locatario finanziario, comodatario) l'immobile oggetto d'intervento in base a titolo idoneo.

Per immobili in leasing nell'ipotesi in cui la spesa sia sostenuta dalla società di leasing, la detrazione viene riconosciuta al locatario (utilizzatore), sulla base del costo sostenuto dal concedente (società di leasing), sul presupposto che tale costo risulti incorporato nei canoni periodici pagati. Per contro, ai fini della detrazione non rilevano i canoni di leasing pagati dal locatario.

In caso di spese sostenute da familiare **convivente** (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto le spese, vale a dire al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile. Questo vale solo per abitazioni private o ad uso promiscuo, non è infatti previsto che un soggetto si avvantaggi della detrazione relativa a lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione di un suo familiare convivente.

### Interventi agevolati:

	Tipo di intervento	Detrazione Ires/Irpef	Valore max. detrazione*
a)	Riqualificazione energetica di edifici esistenti	55%	100.000 €
b)	Interventi volti a migliorare l'isolamento termico	55%	60.000€
c)	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	55%	60.000€
d)	Sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione	55%	30.000€

\*Da ripartire in 3 quote annuali di pari importo portate in detrazione all'Ires/Irpef.

Per gli interventi di cui ai punti a), b), d), è necessario che l'edificio sia già **esistente e dotato di impianto di riscaldamento**.

Fanno eccezione gli interventi di installazione di pannelli solari di cui al punto c), per i quali ai fini della detrazione non è necessaria la preesistenza dell'impianto.

#### **Riferimento del tetto massimo di rilevanza:**

- va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
- deve essere suddiviso tra i soggetti possessori o detentori che sostengono la spesa, in proporzione all'onere sostenuto da ciascuno di essi.

Per gli interventi su parti comuni condominiali, l'ammontare massimo della detrazione dev'essere riferito **a ciascuna unità immobiliare** facente parte dell'edificio (es. intervento di tipo d), 2 unità abitative in un condominio: tetto max. 60.000€ ovvero 30.000 + 30.000). Tale precisazione è valida **anche in caso di proprietario singolo di un edificio** composto da più appartamenti (es. intervento di tipo d), 2 unità abitative in un condominio di proprietà di un singolo soggetto che paga l'intero intervento: tetto max. 60.000€ ovvero 30.000 + 30.000 perché costituito da 2 unità immobiliari).

Fanno eccezione tuttavia gli interventi di riqualificazione energetica di cui al punto a) che si riferiscono all'intero edificio. Per tali interventi il limite di 100.000€ costituisce l'ammontare massimo della detrazione a livello complessivo (condominiale) e deve essere ripartito su base millesimale tra i condomini che sostengono le spese.

#### *a) Riqualificazione energetica di edifici esistenti*

Rientrano in tale tipologia gli interventi effettuati **su edifici esistenti** che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (riscaldamento) inferiore di almeno il 20% ai valori indicati nelle tabelle di cui all'allegato C al DLgs 311/2006.

E' precisato che il risparmio energetico dev'essere calcolato con riferimento all'intero edificio e non a quello delle singole porzioni o unità immobiliari che lo compongono.

## Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

Valido per edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.

Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>2</sup> anno.

Rapporto di forma dell'edificio S/V <sup>1</sup>	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
fino a 600	fino a 601	fino a 900	fino a 901	fino a 1400	fino a 1401	fino a 2100	fino a 2101	fino a 3000	oltre 3000	GG
GG <sup>2</sup>	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG
≤ 0,2	10	10	15	15	25	25	40	40	55	55
≥ 0,9	45	45	60	60	85	85	110	110	145	145

Valori limite, applicabili dal **1 gennaio 2008**, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>2</sup> anno.

Rapporto di forma dell'edificio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
fino a 600	fino a 601	fino a 900	fino a 901	fino a 1400	fino a 1401	fino a 2100	fino a 2101	fino a 3000	oltre 3000	GG
GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG
≤ 0,2	9,5	9,5	14	14	23	23	37	37	52	52
≥ 0,9	41	41	55	55	78	78	100	100	133	133

Valori limite, applicabili dal **1 gennaio 2010**, dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m<sup>2</sup> anno.

Rapporto di forma dell'edificio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
fino a 600	fino a 601	fino a 900	fino a 901	fino a 1400	fino a 1401	fino a 2100	fino a 2101	fino a 3000	oltre 3000	GG
GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG
≤ 0,2	8,5	8,5	12,8	12,8	21,3	21,3	34	34	46,8	46,8
≥ 0,9	36	36	48	48	68	68	88	88	116	116

<sup>1</sup> S = superficie che delimita il volume riscaldato (m<sup>2</sup>); V = Volume riscaldato (m<sup>3</sup>)

<sup>2</sup> GG = Gradi Giorno: Indicano la somma dei gradi che mancano alla temperatura media giornaliera ad arrivare a 20 °C per tutti i giorni in cui per legge, nella medesima zona geografica, vanno tenuti accesi gli impianti di riscaldamento.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale ambito:

- la sostituzione o l'installazione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse;
- gli impianti di cogenerazione, rigenerazione;
- gli impianti geotermici;
- interventi di coibentazione non rientranti negli interventi volti a migliorare l'isolamento termico.

#### Spese rilevanti:

- spese direttamente connesse all'esecuzione dell'intervento di risparmio energetico
- opere murarie connesse
- prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento incluse quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione energetica.

#### *b) Interventi volti a migliorare l'isolamento termico*

Rientrano in tale fattispecie gli interventi effettuati **su edifici esistenti**, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, "riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in  $W/m^2K$ . (tabella di cui all'allegato D al DM 19.02.2007).

#### **Trasmittanza termica delle strutture opache verticali**

Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali espresse in  $W/m^2K$ .

Zona climatica	Dal 1 gennaio 2006 U ( $W/m^2K$ )	Dal 1 gennaio 2008 U ( $W/m^2K$ )	Dal 1 gennaio 2010 U ( $W/m^2K$ )
A	0,85	0,72	0,62
B	0,64	0,54	0,48
C	0,57	0,46	0,40
D	0,50	0,40	0,36
E	0,46	0,37	0,34
F	0,44	0,35	0,33

*L'agenzia delle Entrate ritiene che " al momento" i lavori eseguiti su coperture e pavimenti (strutture opache orizzontali) non diano titolo a fruire della detrazione.*

**Spese rilevanti:**

- la fornitura e la posa in opera di materiale coibente nelle strutture esistenti;
- la fornitura e la posa in opera di materiali ordinari, anche utilizzati per la realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle esistenti (es. costruzione di un secondo muro interno contro un perimetrale, con frapposta intercapedine e posa di isolante);
- la demolizione e la successiva ricostruzione di elementi costruttivi ( con altri dotati di maggiore capacità d'isolamento termico);
- quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

Per gli interventi che riducono la trasmittanza termica U di finestre e d'infissi vengono rilevate, invece, le spese sostenute per:

- la fornitura e la posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi;
- l'integrazione e/o la sostituzione dei vetri esistenti

Sono inoltre agevolate le spese per prestazione professionali necessarie per l'intervento e quelle relative alla redazione dell'attestato di certificazione energetica.

Se gli interventi riguardano strutture opache ed infissi già conformi agli indici di trasmittanza termica, la detrazione delle imposte sui redditi del 55% compete solo a condizione che gli indici, a seguito dell'intervento, migliorino ulteriormente. Il tecnico chiamato all'asservazione deve indicare il valore di trasmittanza termica del componente originario su cui si interviene ed asseverare che, a seguito dell'intervento, la trasmittanza sia inferiore o al più pari a quella indicata nell'allegato D al DM 19.02.2007 (vedi tabella precedente).

c) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

Si sostanzia nell'installazione, **in edifici esistenti**, di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali.

**Spese rilevanti:**

- la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica;
- le relative opere idrauliche e murarie
- le spese sostenute per le prestazioni professionali, per la realizzazione dell'intervento compresa la redazione dell'attestato di certificazione energetica.

**Caratteristiche tecniche dei pannelli solari necessarie per fruire della detrazione:**

- una garanzia minima:
  - 5 anni per pannelli e bollitori;
  - 2 anni per accessori e componenti tecnici.
- la conformità dei pannelli:
  - alle norme UNI 12975, se acquistato presso terzi come beni finiti;
  - alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione, se autoprodotti.

d) Sostituzione di impianti di riscaldamento con l'installazione di caldaie a condensazione.

**Elementi caratterizzanti (necessari) degli interventi in esame:**

- la sostituzione integrale o parziale degli impianti di riscaldamento preesistenti;
- l'installazione di caldaie a condensazione.

**Non beneficiano dell'agevolazione:**

- l'installazione di impianti di riscaldamento in edifici di nuova costruzione;
- l'installazione di impianti di riscaldamento in edifici preesistenti che prima ne fossero sprovvisti;
- l'installazione di generatori di calore anche ad alto rendimento diversi da caldaie a condensazione (potrebbero eventualmente rientrare nel punto a) qualora ne sussistano le condizioni);
- la trasformazione da impianto di riscaldamento centralizzato per l'edificio, ancorché dotato di sistema di contabilizzazione del calore, a impianti individuali autonomi.

**Spese rilevanti:**

- lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti;
- la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica
- le relative opere idrauliche e murarie;
- la trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di sistemi di contabilizzazione del calore;
- la trasformazione di impianti centralizzati al fine di rendere possibile la contabilizzazione del calore;
- quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico;
- le prestazioni professionali necessarie ai fini della realizzazione compresa la redazione dell'attestato di certificazione energetica.

### **Caratteristiche tecniche delle caldaie a condensazione:**

Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è necessario che:

- a) siano installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a  $93 + \log_{10} P_n$ , dove per valori di potenza nominale maggiori di 400kW, si applichi il limite massimo corrispondente a 400kW. Quindi il rendimento termico utile dev'essere maggiore di:
  - 95,35% (15kW)
  - 95,95% (30kW)
  - 96,27% (43kW)
  - 97% (100kW)
  - 97,6% (200kW)
  - 97,95% (300kW)
  - 98,2% (400kW)
- b) siano installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 100kW sono, inoltre, necessarie le seguenti caratteristiche:

- a) che sia stato adottato un bruciatore di tipo modulante
- b) che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore
- c) che sia stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili

### **Rapporto con gli altri interventi agevolati che incidono sulla climatizzazione invernale**

Ogni qual volta, a seguito di un intervento inquadrabile tra quelli di miglioramento e di isolamento termico e di sostituzione di impianti di riscaldamento con l'installazione di caldaie a condensazione, il fabbisogno annuo d'energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero edificio è inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle al punto a), si configura anche la riqualificazione energetica dell'edificio e vengono a verificarsi i presupposti per fruire della detrazione del 55% in forza di due diverse tipologie d'intervento. In merito è stato chiarito che:

- la detrazione del 55% compete una sola volta;
- il contribuente può decidere per quale tipo di intervento richiedere la detrazione.

## **Rapporto con gli altri interventi agevolati che non incidono sulla climatizzazione invernale**

La detrazione del 55% per interventi che non incidono sulla climatizzazione invernale quali l'installazione di pannelli solari, può essere fruita anche in aggiunta alla detrazione del 55% fatta valere rispetto alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica.

## **Computo della detrazione**

La detrazione è riconosciuta alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

Per i **soggetti non titolari di reddito d'impresa**, seguendo il principio di cassa, si rilevano le spese pagate con bonifico bancario postale tra l'1.1.2007 ed il 31.12.2007.

Per i **soggetti titolari di reddito d'impresa** vengono rilevate le spese imputabili al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 in base al principio di competenza, pertanto si rilevano ai fini della detrazione:

- le spese sostenute per la cessione di beni mobili:
  - la cui consegna o spedizione,
  - ovvero, se successivo, il cui eventuale effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale

si verifichi nel corso del periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

- le spese sostenute per le prestazioni di servizi la cui ultimazione si verifichi nel corso del periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

## **Cumulo della detrazione del 55% e deduzione dei costi dal reddito d'impresa**

Le imprese che sostengono spese per interventi agevolati cumulano i vantaggi fiscali legati alla detrazione d'imposta del 55% con quelli legati alla deduzione dei costi sostenuti in sede di determinazione del reddito d'impresa.

## **Trasferimento del diritto alla detrazione in capo agli aventi causa.**

Se nel corso del triennio in cui sussiste il diritto a fruire della detrazione avviene un trasferimento della proprietà a titolo oneroso, gratuito o mortis causa, il diritto a beneficiare delle quote di detrazione residue si trasferisce in capo al nuovo titolare.

Se le spese sono state sostenute dal titolare di un diritto personale sull'immobile, al cessare del contratto il diritto a detrarre rimane in capo a colui che ha sostenuto le spese.

## Procedura per ottenere la detrazione del 55%

1. Effettuare l'intervento oggetto di agevolazione;

2. Effettuare il pagamento

I contribuenti non imprenditori devono effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico.

Le imprese non sono vincolate al pagamento per mezzo di bonifico, ma possono anche utilizzare altre modalità (assegno bancario o postale).

3. Incaricare un tecnico

Attributi del tecnico:

- Abilitazione alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze riconosciute negli in vigore legislazione;
- Iscrizione ad almeno uno dei seguenti ordini o collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari.

Compiti del tecnico:

- a. Asseverazione che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti necessari (per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto);
- b. Attestazione di certificazione energetica o di qualificazione energetica: contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio;
- c. Redazione di una relazione/scheda informativa che valuti i benefici ottenuti con l'intervento e tutti i dati relativi al soggetto che ha sostenuto le spese e all'intervento stesso.

**I documenti ai punti b. e c. devono essere inviati all'ENEA!**

4. Invio della documentazione all'ENEA.

L'invio della documentazione all'ENEA dev'essere effettuato a scelta del contribuente:

- Telematicamente, accedendo al sito internet [www.acs.enea.it](http://www.acs.enea.it), disponibile dal 30.04.2007, ed ottenendo ricevuta informatica;
- A mezzo raccomandata con ricevuta semplice, recante come riferimento "Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica", da far pervenire al seguente indirizzo: ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301, CAP 00123, Santa Maria di Galeria (Roma).

L'invio telematico (telematico postale) deve essere effettuato:

- Entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque entro il 29.02.2008
- Ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2007.

Per i residenti della provincia di Bolzano, la scheda informativa degli interventi e la Certificazione energetica devono essere inviate **esclusivamente per posta**.

5. Conservazione della documentazione relativa all'intervento

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria, in caso di richiesta proveniente da quest'ultima:

- L'asseverazione del tecnico
- La ricevuta attestante l'avvenuto invio della documentazione all'ENEA
- Le fatture e le ricevute fiscali comprovanti il sostenimento delle spese
- La ricevuta del bonifico bancario o postale (per soggetti non imprenditori, tenuti ad effettuare il pagamento delle spese tramite tale modalità);
- Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali
- La dichiarazione del possessore avente ad oggetto il consenso all'esecuzione dell'intervento, qualora quest'ultimo sia effettuato dal detentore.

**Ai fini del riconoscimento della detrazione del 55%, la separata indicazione del costo della manodopera in fattura costituisce una condizione necessaria, pena la decadenza dal beneficio.**

### Rapporto con altre agevolazioni

Le detrazioni del 55% delle spese sostenute per l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali disciplinate dalla legislazione nazionale.

La detrazione del 36% (sulla ristrutturazione edilizia) **NON** è cumulabile con quella al 55%, **salvo che** le detrazioni non siano riferite ad interventi differenti anche sullo stesso fabbricato (es. 36% per le opere murarie e 55% per i pannelli solari abilitati da provvedimenti urbanistici differenti).

Sono invece compatibili:

- Con l'applicazione delle aliquote IVA ridotte previste dall'ordinamento "a regime" o in forza di agevolazioni temporanee;
- Con la richiesta dei titoli di efficienza energetica di cui ai decreti emanati in data 24.07.2004 dal Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio;
- Con specifici incentivi disposti dagli enti pubblici territoriali.

Per ulteriori informazioni o dettagli e per un approfondimento sull'argomento si rinvia alla normativa: *DM 18.02.1998; DLgs 19.08.2005; L n.296 del 27.12.2006; DM 19.02.2007; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.36 del 31.05.2007.*

## Esempi di detrazione in dichiarazione dei redditi

### 1. Contribuente A:

Il Signor A al termine del 2007 possiede un reddito imponibile di 70.000€. Nel corso dell'anno ha investito 32.600€ per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente con installazione di una caldaia a condensazione i necessari interventi sulla rete di distribuzione e il rifacimento dei bagni (impianti e pavimenti).

- spese relative alla fornitura e posa in opera della caldaia a condensazione, comprese le necessarie modifiche idrauliche: euro 26.000 inclusa IVA;
- spese per interventi di muratura connessi: euro 3.600 inclusa IVA
- spese tecniche per progettazione impianto e attestato di certificazione energetica: euro 3.000 inclusa IVA;
- spese sostenute per il rifacimento dei bagni: euro 9.500 inclusa IVA

Il totale delle spese rilevanti ai fini della detrazione in corso è di euro (26.000 + 3.600 + 3.000) = 32.600€. La detrazione ammessa è di **17.930€**, importo interamente fruibile in quanto inferiore al tetto massimo per l'installazione di caldaie a condensazione (30.000€). In ciascuno dei periodi d'imposta 2007, 2008, 2009, il Signor A beneficerà di una detrazione IRPEF di **5.976,67€** ( 17.930€ : 3).

Ipotizzando l'assenza di altre deduzioni e detrazioni e che la base imponibile IRPEF coincida con il reddito imponibile (2007), l'IRPEF (2007) dovuta dal Signor A risulta:

Reddito imponibile: 70.000€

IRPEF lorda: 23.370€

Detrazione 55%: 5.976,67€

---

IRPEF dovuta: **17.393,33€** (IRPEF lorda – detrazione)

**Lo stesso procedimento verrà fatto anche per il periodi d'imposta 2008, 2009.**

2. Contribuente B

Il Signor B al termine del 2007 possiede un reddito di 20.000€. Nel corso dell'anno ha effettuato lo stesso investimento del Signor A. Quindi il totale delle spese rilevanti è 32.600€, la detrazione ammessa è di 17.930€ da ripartire in tre anni in quote di 5.976,67€.

Sempre in ipotesi di assenza di altre deduzioni e detrazioni e di base imponibile coincidente con reddito imponibile, l'IRPEF (2007) dovuta dal Signor B risulta:

Reddito imponibile	20.000€
IRPEF lorda:	4.800€
Detrazione 55% (teorica)	5.976,67€
	-----
IRPEF dovuta:	0€

**Poiché la detrazione è superiore all'IRPEF lorda, l'imposta da pagare per il 2007 è pari a 0€; non è possibile infatti vantare un credito d'imposta per l'anno successivo.**

3. Il Signor C effettua un intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento di un grande fabbricato, con l'installazione di una caldaia a condensazione. A seguito di questo intervento il fabbisogno annuo d'energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero edificio risulta inferiore del 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'allegato C al DLgs 311/2006 (riqualificazione energetica).

Il costo totale di tale intervento è di 200.000€.

Il Signor C potrà usufruire di una detrazione pari a **100.000€** (non di 110.000 = 55% di 200.000), valore massimo di detrazione per interventi di riqualificazione energetica, poiché non è ammesso il cumulo delle detrazioni per l'installazione di caldaie a condensazione e di riqualificazione energetica (30.000 + 100.000).

4. Il Signor D decide di installare, sul proprio edificio, pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua. Esegue altri interventi che riducono il fabbisogno energetico primario del suo edificio del 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'allegato C al DLgs 311/2006 (riqualificazione energetica).

Il Signor D sostiene costi totali pari a 220.000€, di cui 50.000€ per i pannelli solari e 170.000€ per gli altri interventi.

La detrazione ammessa sarà pari a **121.000€** (55% di 50.000 + 55% di 170.000). La detrazione per l'installazione di pannelli solari e quella per interventi di riqualificazione energetica sono infatti cumulabili. La detrazione massima ammessa in questo caso sarebbe infatti 60.000(pannelli solari) + 100.000(riqualificazione energetica) = 160.000 .

